



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 177 del 18 aprile 2024

“Incremento prezzi intervento Ex-Distretto Militare di Ascoli Piceno.

Modifiche all’Allegato n. 1 dell’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235 e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1 luglio 2023;

Viste le Ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;

Vista e considerata l’Ordinanza n. 126 del 26 aprile 2022, recante “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”, e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre Ordinanze;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*” e successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre Ordinanze;

Visto, in particolare, l’intervento denominato “*Ex Distretto Militare*” - CUP C32C20005090001 – distinto al n. 762 dell’Allegato 1 dell’Ordinanza Speciale n. 109 del 2020 (id Reg. n. 229), sito nel Comune di Ascoli Piceno con un importo programmato di euro 2.014.100,00;

Vista e considerata la nota dell’USR Marche acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0007150-A-26/02/2024, con la quale:

(a) è trasmesso il Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione Marche n. 1208 del 22 febbraio 2024, con il quale è stato approvato il progetto definitivo del richiamato intervento di Miglioramento Sismico dell’Edificio Ex Distretto Militare, per un valore complessivo di euro 12.200.396,77;

(b) si dà atto che euro 358.124,97 saranno posti a carico del Conto Termico in capo al GSE;

(c) si dà atto che non sono disponibili economie a valere sul plafond dell’Ordinanza n. 109 del 2020 a disposizione del Vice-Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l’importo del progetto e l’importo programmato nell’Ordinanza n. 109 del 2020, per complessivi euro 9.828.171,80;

(d) si richiede al Commissario Straordinario la copertura dell’importo di euro 9.828.171,80 eccedente rispetto alla previsione di euro 2.014.100,00 di cui all’Ordinanza n. 109 del 2020;

Vista la nota dell’Ufficio del Consigliere Giuridico prot. CGRTS-0013383-P-05/04/2024 indirizzata al Comune di Ascoli Piceno;

Vista la nota di risposta del Comune di Ascoli Piceno acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0013960-A-09/04/2024;

Ritenuta la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l’integrazione del relativo importo in accoglimento della richiesta dall’USR Marche;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Considerata l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’immediato avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento in questione al fine di accelerare le correlate attività di miglioramento

sismico, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 17 aprile 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

DISPONE

Articolo 1

*(Incremento prezzi intervento Ex-Distretto Militare di Ascoli Piceno.
Modifica Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020)*

1. Per l'intervento denominato "Ex Distretto Militare" - CUP C32C20005090001 – distinto al n. 762 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 109 del 2020 (id Reg. n. 229), sito nel Comune di Ascoli Piceno con un importo programmato di euro 2.014.100,00, è autorizzato un incremento del contributo sino a un importo di euro 11.842.271,80.

2. L'importo totale di cui al precedente comma trova copertura come segue:

(a) euro 2.014.100,00 a valere sui fondi dell'Ordinanza n. 109 del 2020;

(b) euro 9.828.171,80 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data dell'1 aprile 2024 presenta una disponibilità pari a euro 1.196.068.428,69.

3. Ai fini di cui al presente articolo è aggiornato di conseguenza l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020.

Articolo 2

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli